

CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTO TURISTICO

Art. 1. Nozione di pacchetto turistico: Ai sensi del D.L. 6 settembre 2005 n. 206, si intendono i pacchetti turistici che hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso" risultanti dalla combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alle 24 ore ovvero estendendosi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio che costituiscono parte integrante del "pacchetto turistico".

Art. 2. Definizioni: Ai fini del presente contratto s'intende per: a) organizzatore di viaggio: il soggetto che si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario, a procurare a terzi pacchetti turistici, realizzando la combinazione degli elementi di cui al seguente art. 4 o offrendo al turista, anche tramite un sistema di comunicazione a distanza, la possibilità di realizzare autonomamente ed acquistare tale combinazione; b) intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente e senza scopo di lucro, vende o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi del seguente art. 4 verso un corrispettivo forfetario; c) turista: l'acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico.

Art. 3. Fonti normative: Alla vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, si applicano - fino alla sua abrogazione ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (il "Codice del Turismo") - la L. 27/12/1977 n. 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23/04/1970 - in quanto applicabile - nonché dal Codice del Turismo (artt. 32-51) e sue successive modificazioni e dalle disposizioni del codice civile in tema di trasporto e mandato, in quanto applicabili.

Art. 4. Regime amministrativo: L'organizzatore e l'intermediario del pacchetto turistico, cui il turista si rivolge, devono essere abilitati all'esecuzione delle rispettive attività in base alla legislazione vigente, anche regionale, stante la specifica competenza dell'Organizzatore e l'intermediario rendono noti ai terzi, prima della conclusione del contratto, gli estremi della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile professionale, nonché gli estremi delle altre polizze di garanzia verso i viaggiatori per la copertura di eventi che possano incidere sulla esecuzione della vacanza, come annullamento del viaggio, copertura di spese mediche, rientro anticipato, smarrimento o danneggiamento bagaglio, nonché gli estremi della garanzia contro i rischi di insolvenza o fallimento dell'organizzatore e dell'intermediario, ciascuno per quanto di propria competenza, ai fini della restituzione delle somme versate o del rientro del turista presso la località di partenza Ai sensi dell'art. 18, comma VI, del Cod. Tur., l'uso nella ragione o denominazione sociale delle parole "agenzia di viaggio", "agenzia di turismo", "tour operator", "mediatore di viaggio" ovvero altre parole e locuzioni, anche in lingua straniera, di natura simile, è consentito esclusivamente alle imprese abilitate di cui al primo comma.

Art. 5. Informativa di dettaglio sul pacchetto turistico: Midimar s.r.l. predispone in catalogo o nel programma fuori catalogo - anche su supporto elettronico o per via telematica - una scheda tecnica e un programma di viaggio che viene consegnato al turista unitamente alla copia del presente e che forma parte integrante del contratto di vendita del pacchetto turistico, ove sono meglio indicate, a seconda del viaggio prescelto, le informazioni di dettaglio relative ai servizi offerti, ivi inclusi hotel, vettori, visite, escursioni, altri servizi offerti nel pacchetto turistico compresa la presenza di accompagnatori e guide turistiche.

Art. 6. Prenotazione: L'accettazione della proposta di compravendita del pacchetto turistico si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l'organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al turista presso l'agenzia di viaggi intermediaria, che ne curerà la consegna al turista medesimo.

Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall'organizzatore, in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dall'art. 37 comma 2 Cod. Tur., prima dell'inizio del viaggio. Richieste particolari sulle modalità di erogazione e/o di esecuzione di taluni servizi facenti parte del pacchetto turistico, compresa la necessità di ausilio in aeroporto per persone con ridotta mobilità, la richiesta di pasti speciali a bordo o nella località di soggiorno, dovranno essere avanzate in fase di richiesta di prenotazione e risultare oggetto di specifico accordo tra turista ed organizzatore, per il tramite dell'agenzia di viaggio.

Ai sensi dell'art. 32, comma 2, Cod. Tur., si comunica che nei contratti conclusi a distanza o al di fuori dei locali commerciali (come definiti dall'art. 45 del D.Lgs. 206/2005), è escluso il diritto di recesso ex art. 47 1° comma lett. g.

Art. 7. Prezzo e pagamento: Il prezzo del pacchetto turistico è quello indicato nella sezione "Servizi Richiesti".

È ammessa la revisione del prezzo forfetario di vendita di pacchetto turistico convenuto dalle parti, entro e non oltre i venti giorni che precedono la partenza, in conseguenza della variazione del costo del trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse quali quelle di atterraggio, di sbarco o imbarco nei porti o negli aeroporti, del tasso di cambio applicato ed in misura pur sempre non superiore al dieci per cento del costo totale nel suo originario ammontare.

Quando l'aumento del prezzo supera la percentuale indicata nel comma 2 del presente articolo, l'acquirente ha diritto di recedere dal contratto, previo rimborso delle somme già versate alla controparte.

Il pagamento del prezzo andrà eseguito mediante il versamento dell'acconto non superiore al 25% del costo totale, al momento della sottoscrizione del presente contratto, salvo diverso accordo tra le parti.

Art. 8. Modifiche e variazioni: Prima della partenza l'organizzatore che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al turista, direttamente o tramite il suo intermediario, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue.

Ove il turista non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, potrà recedere senza pagamento di penali ed ha diritto di usufruire di un altro pacchetto turistico ove il tour operator sia in grado di offrirglielo, oppure gli è rimborsata, nei termini di legge, la somma di danaro già corrisposta.

Il turista comunica la propria scelta all'organizzatore o all'intermediario entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l'avviso indicato al comma 1. In difetto di

comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall'organizzatore si intende accettata.

Se l'organizzatore annulla il pacchetto turistico prima della partenza per qualsiasi motivo, tranne che per colpa del viaggiatore, rimborserà a quest'ultimo, nei termini di legge, l'importo pagato per l'acquisto del pacchetto turistico. In ogni caso, non è previsto alcun risarcimento derivante dall'annullamento del pacchetto turistico quando la cancellazione dello stesso dipende dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto, oppure da causa di forza maggiore e caso fortuito.

Art. 9. Recesso: Il turista può recedere dal contratto senza pagare penali nelle seguenti ipotesi: a) aumento del prezzo in misura eccedente il 10%; b) modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall'organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal turista; c) comunicazione di recesso entro il sessantesimo giorno prima della partenza.

Nei casi di cui alle lettere a) e b), il turista ha alternativamente diritto: o ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, di qualità equivalente o superiore qualora l'organizzatore possa proporglielo; oppure alla restituzione delle somme già corrisposte, che verrà effettuata entro sette giorni dalla data di ricezione della richiesta di rimborso. Il turista deve comunicare per iscritto la scelta operata rispetto alle due alternative sopra indicate entro due giorni dalla data in cui ha ricevuto comunicazione della variazione del prezzo o degli elementi significativi del contratto. In mancanza di comunicazione si riterrà accettata la soluzione prospettata dall'organizzatore.

Nessun rimborso è previsto per il recesso causato dalla mancanza o dalla inidoneità dei documenti personali necessari all'espatrio o all'ottenimento del visto d'ingresso dei Paesi che lo richiedono.

In ogni caso, al turista che receda dal contratto prima della partenza saranno addebitati il costo individuale di gestione pratica, l'eventuale corrispettivo di coperture assicurative già richieste al momento della conclusione del contratto o per altri servizi già resi, i costi già anticipati in funzione del viaggio da parte dell'organizzatore non più rimborsabili.

Al di fuori dei casi di cui alle lettere a), b) e c), al turista che recede sarà addebitato l'acconto versato, che verrà trattenuto dall'Agenzia, nonché la penale nella misura qui di seguito indicata:

- 15% del costo totale di cui all'art. 7, comma 1, da 59 a 30 giorni liberi prima della partenza;
- 25% del costo totale di cui all'art. 7, comma 1, da 29 a 21 giorni lavorativi prima della partenza;
- 40% del costo totale di cui all'art. 7, comma 1, da 20 a 15 giorni lavorativi prima della partenza;
- 60% del costo totale di cui all'art. 7, comma 1, da 14 a 5 giorni lavorativi prima della partenza;
- 85% del costo totale di cui all'art. 7, comma 1, da 4 giorni a 1 giorno lavorativo prima della partenza;
- 100% del costo totale di cui all'art. 7, comma 1, in caso di mancata presentazione alla partenza.

Art. 10. Informazioni al turista: Midimar s.r.l. espressamente invita il turista a prendere visione delle informazioni di carattere generale concernenti le condizioni applicabili in materia di passaporto e visto, dei termini per il rilascio, nonché degli obblighi sanitari e le relative formalità per l'effettuazione del viaggio e del soggiorno per come riportate nel sito internet del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale <http://www.viaggiareisicuri.it>.

Per le norme relative all'espatrio dei minori si rimanda espressamente a quanto indicato nel sito della Polizia di Stato. Si precisa comunque che i minori devono essere in possesso di un documento personale valido per l'espatrio ovvero passaporto, o per i Paesi UE, anche di carta di identità valida per l'espatrio. Per quanto riguarda l'espatrio dei minori di anni 14 e l'espatrio di minori per i quali è necessaria l'Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, dovranno essere seguite le prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato <http://www.poliziadistato.it/articolo/191/>.

I cittadini stranieri dovranno reperire le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali. In ogni caso i turisti provvederanno, prima della partenza, a verificarne l'aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiareisicuri.it) adeguandovisi prima del viaggio.

Midimar s.r.l. è comunque disponibile a fornire ogni chiarimento di cui il turista dovesse avere necessità.

In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più turisti potrà essere imputata all'intermediario o all'organizzatore.

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 17 DELLA LEGGE N. 38/2006: "La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero".

Art. 11. Obblighi del turista: I turisti dovranno informare l'intermediario e l'organizzatore della propria cittadinanza al momento della richiesta di prenotazione del pacchetto turistico o servizio turistico e, al momento della partenza dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall'itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti.

Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio-politica, sanitaria e ogni altra informazione utile relativa ai Paesi di destinazione e, dunque, l'utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare il turista avrà l'onere di assumere le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri, e divulgate attraverso il sito istituzionale della Farnesina www.viaggiareisicuri.it. Le informazioni di cui sopra non sono contenute nei cataloghi dei T.O. - on line o cartacei - poiché essi contengono informazioni descrittive di carattere generale per come indicate nell'art.38 del codice del Turismo e non informazioni temporalmente mutevoli. Le stesse pertanto dovranno essere assunte a cura dei turisti.

Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse, dai canali informativi istituzionali, località sconsigliata per motivi di sicurezza, il viaggiatore che successivamente dovesse esercitare il recesso non potrà invocare, ai fini dell'esonero o

della riduzione della richiesta di indennizzo per il recesso operato, il venir meno della causa contrattuale connessa alle condizioni di sicurezza del Paese.

I turisti dovranno inoltre attenersi all'osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall'organizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I turisti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l'organizzatore e/o l'intermediario dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio.

Il turista è tenuto a fornire all'organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di surroga di quest'ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l'organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Il turista comunicherà altresì per iscritto all'organizzatore, all'atto della proposta di compravendita di pacchetto turistico e quindi prima dell'invio della conferma di prenotazione dei servizi da parte dell'organizzatore, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l'attuazione.

Art. 12. Classificazione alberghiera: La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del Paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi membri dell'Unione Europea cui il servizio si riferisce, o in ipotesi di strutture commercializzate quale "Villaggio Turistico" l'organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel *depliant* una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del turista.

Art. 13. Obbligo di assistenza: L'organizzatore appresta con sollecitudine ogni rimedio utile al soccorso del turista in difficoltà secondo il criterio di diligenza professionale con esclusivo riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto.

L'organizzatore e/o intermediario sono esonerati dalle rispettive responsabilità, quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al turista o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata causata da un caso fortuito o di forza maggiore.

Art. 14. Reclami e denunce: Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere contestata dal turista durante la fruizione del pacchetto affinché l'organizzatore, il suo rappresentante locale o l'accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. In caso contrario il risarcimento del danno sarà diminuito o escluso ai sensi dell'art.1227 c.c. Fermo l'obbligo di cui sopra, il turista può altresì sporgere reclamo mediante l'invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all'organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.

Art. 15. Regime di responsabilità e limiti del risarcimento: L'organizzatore risponde dei danni arrecati al turista a motivo dell'inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l'evento è derivato da fatto del turista (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest'ultimo nel corso dell'esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. L'intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni relative alla organizzazione ed esecuzione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e, comunque, nei limiti previsti per tale responsabilità dalle norme vigenti in materia, compresi gli obblighi di garanzia di cui all'art. 50 e salvo l'esonerazione di cui all'art. 46 Cod. Tur.

I risarcimenti di cui agli artt. 44, 45 e 47 del Cod. Tur. e relativi termini di prescrizione, sono disciplinati da quanto ivi previsto e comunque nei limiti stabiliti, dalla C.C.V., dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile, ad eccezione dei danni alla persona non soggetti a limite prefissato.

Art. 16. Assicurazione per le spese di annullamento e di rimpatrio: Midimar s.r.l. informa che, se non espressamente comprese nel prezzo (v. sezione "La quota include"), è consigliabile per il turista stipulare al momento della prenotazione speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall'annullamento del pacchetto, dagli infortuni e/o malattie che coprono anche le spese di rimpatrio e per la perdita e/o danneggiamento del bagaglio.

I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dai viaggiatori esclusivamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, poiché i medesimi sono titolari dei diritti in essi garantiti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime.

Art. 17. Modifiche operative: Midimar s.r.l. informa che gli orari e le tratte dei voli indicati nella accettazione della proposta di compravendita dei servizi potrebbero subire variazioni poiché soggetti a successiva convalida.

L'organizzatore informerà i passeggeri circa l'identità del vettore effettivo nei tempi e con le modalità previste dall'art. 11 del Reg. CE 2111/2005.

Art. 18. Estensione degli obblighi: Il turista/contraente è tenuto personalmente all'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal presente contratto, ivi comprese quelle di cui all'art. 9, anche con riferimento a fatti o omissioni imputabili ai partecipanti non firmatari.

Art. 19. Foro competente: Per ogni eventuale controversia sarà competente il Foro di Reggio Calabria.

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 D.LGS. 196/2003: Ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003 (di seguito T.U.), ed in relazione ai dati personali di cui Midimar s.r.l. entrerà in possesso con l'affidamento della Sua pratica, La informiamo di quanto segue: **1. Finalità del trattamento dei dati:** Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione dell'incarico ricevuto; **2. Modalità del trattamento dei dati:** a) Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all'art. 4 comma 1 lett. a) T.U.: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. b) Le operazioni possono essere svolte con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati. c) Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento; **3. Conferimento dei dati:** Il conferimento di dati personali comuni e sensibili è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1; **4. Rifiuto di conferimento dei dati:** L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire dati personali nel caso di cui al punto 3 comporta l'impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 1; **5. Comunicazione dei dati:** I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 1 a collaboratori esterni, soggetti operanti nel settore e, in genere, a tutti quei soggetti pubblici e privati cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1; **6. Diffusione dei dati:** I dati personali non sono soggetti a diffusione; **7. Trasferimento dei dati all'estero:** I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all'Unione Europea nell'ambito delle finalità di cui al punto 1; **8. Diritti dell'interessato:** L'art. 7 T.U. conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; l'interessato ha diritto di avere conoscenza dell'origine dei dati, della finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; l'interessato ha inoltre diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; il titolare ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati; **9. Titolare del trattamento:** Titolare del trattamento è Midimar s.r.l. (02693960805), con sede in Via Simone Furnari n. 21 - 89127 Reggio Calabria.